

La legge delega di Riforma fiscale

Mauro Nicola

ALTA FORMAZIONE 

Temi

1. La legge delega
2. Il regime dell'aliquota ridotta Ires
3. Società di comodo
4. Modifiche alla (in)deducibilità degli interessi passivi
5. IRI - Imprese individuali e società di persone
6. Evoluzione in STP - Disciplina fiscale
7. La riforma degli interpelli
8. Reddito d'impresa - La Delega mette il turbo alla Derivazione Rafforzata

2

ALTA FORMAZIONE 

0

La rideterminazione degli acconti di imposta

ALTA FORMAZIONE 

RS 79 - Rideterminazione dell'acconto

Ricorda: nel prospetto va indicato l'ammontare dell'acconto rideterminato relativo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, utilizzando il metodo storico. A tal fine, occorre tenere conto delle disposizioni che modificano la determinazione dell'acconto dovuto per il 2022, assumendo quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base a tali disposizioni.

Rideterminazione dell'acconto	RS79	1	2	3
		Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
		.00	.00	.00


Reddito relativo periodo d'imposta precedente rideterminato

Imposta del periodo d'imposta precedente rideterminata. L'imposta da rideterminare è quella indicata nel rigo RN17 del modello Redditi 2022 SC

Importo dell'acconto relativo al periodo d'imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell'imposta indicata in colonna 2.

ALTA FORMAZIONE 

Secondo acconto Irpef:rinvio & mensilizzazione



ALTA FORMAZIONE Ranocchi

1

La legge delega

ALTA FORMAZIONE Ranocchi

Legge delega

Normativa

La **L. 9.8.2023 n.111** (G.U. 14.8.2023 n. 189 ed entrata in vigore il **29.08.2023**) contiene la **delega al Governo per la riforma fiscale**.

Nei prossimi mesi, saranno quindi emanati i diversi **decreti legislativi** riguardanti ogni aspetto del diritto tributario (imposte sui redditi, IVA, accertamento, riscossione, contenzioso, Dogane), seguendo i vari **criteri direttivi** contenuti nella legge medesima.

TEMPISTICA

La **riforma fiscale** dovrà essere attuata nel rispetto delle tempistiche indicate nell'art. 1 e nell'art. 21 della L. 111/2023, che si riepilogano:

- **entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega**, adozione di uno o più D. Lgs. di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la **redazione di testi unici**;
- **entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge delega**, approvazione di uno o più D. Lgs. recanti la revisione del sistema, con **proroga di 90 giorni** qualora i termini previsti per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza dei 24;
- **entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge delega o dal richiamato termine di 90 giorni**, il Governo può adottare uno o più D. Lgs. contenenti disposizioni **correttive e integrative**, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge e secondo la medesima procedura;
- **entro 12 mesi dall'adozione dell'ultimo dei D. Lgs. contenenti disposizioni correttive e integrative**, il Governo è delegato ad attuare il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta in un Codice articolato in:
 - una **parte generale**, recante una disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale;
 - una **parte speciale**, contenente la disciplina delle imposte, per semplificare il sistema tributario, migliorare la chiarezza e conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria.

È necessario il rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- **recepimento dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente** (L. 212/2000);
- previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo;
- previsione di un **monitoraggio periodico** della legislazione tributaria codificata.

7


ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Legge delega

Il calendario

ARTT.1 E 21, L. 111/23




8

ALTA FORMAZIONE

Ranocchi

Legge delega

Il concordato biennale



9

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Legge delega

Principi e criteri direttivi (art. 5 co. 1 lett. a)

Vengono delineati i criteri e i principi direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività.

La riforma dell'IRPEF dovrà prevedere:

- la revisione e la graduale riduzione dell'imposta, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota unica;
- il graduale perseguimento dell'equità orizzontale.

Riduzione degli scaglioni e delle aliquote - Si prevede una revisione e graduale riduzione dell'IRPEF, tramite la modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote di imposta, nella prospettiva di una transizione verso l'aliquota unica.

Ai sensi dell'art.11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF attuali sono così articolate:

- fino a 15.000 euro 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;
- oltre 50.000 euro 43%.

In una prima fase, dovrebbe essere prevista la riduzione da 4 a 3 delle suddette aliquote.

Riordino delle deduzioni e detrazioni - La riforma dell'IRPEF dovrà avvenire anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, salvaguardandone le principali finalità, vale a dire:

- la composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e i costi sostenuti per la crescita dei figli;
- la tutela del bene casa, in proprietà o in locazione;
- la salute delle persone;
- l'istruzione;
- la previdenza complementare;
- l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente;
- la rigenerazione urbana e la rifunionalizzazione edilizia, valutando le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali;
- la stipula di assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il 30° anno di età.

10


ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

Legge delega	
Principi e criteri direttivi (art. 5 co. 1 lett. a)	<p>Perseguimento dell'equità orizzontale - Il raggiungimento graduale dell'obiettivo dell'equità orizzontale è perseguito attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo IRPEF, determinati attraverso l'attribuzione delle detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con particolare riferimento all'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; • la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso, come già previsto per i redditi di lavoro autonomo; • la possibilità, anche per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo, in caso di incapienza, di dedurre l'eccedenza dal reddito complessivo. <p>Imposta sostitutiva dell'IRPEF su determinati redditi di lavoro dipendente - In luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito, si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, con un'aliquota agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una certa soglia; • sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR riferibili alla percezione della tredicesima mensilità; • sui premi di produttività. <p>Inclusione di tutti i redditi nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni - Si prevede l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi tipo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Attualmente, infatti, tale rilevanza sussiste solo se è prevista da una specifica disposizione, ad esempio in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni; • redditi rientranti nel regime forfetario. <p>Incentivi al trasferimento nei Comuni periferici - Si valuterà l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei Comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne.</p>

ALTA FORMAZIONE 

11

Legge delega	
Principi e criteri per il graduale superamento dell'IRAP (art. 8)	<p>Il Governo è delegato a disporre una revisione organica dell'IRAP volta alla relativa abrogazione, con priorità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le società di persone; • le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. <p>La soppressione è attuata nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinata con le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali; • da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP. <p>Detto intervento deve comunque garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote IRAP maggiori di quelle minime.</p> <p>Anche nella fase transitoria del graduale superamento dell'imposta, le garanzie di cui all'art. 2 co. 1 lett. g) della stessa L. 111/2023 dovranno essere fatte valere in favore di tutte le Regioni (non solo, quindi, con riferimento a quelle in squilibrio di bilancio sanitario o sottoposte a piano di rientro). La revisione e il graduale superamento dell'IRAP devono avvenire senza impatto sul carico fiscale gravante sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.</p>

ALTA FORMAZIONE 

12

Legge delega	
Revisione della disciplina dei rimborsi IVA (art. 18 co. 1 lett. i)	In merito al "recupero" dell'IVA detraibile da parte dei soggetti passivi, si segnala che il legislatore si prefigge di "rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione". Più in generale, la legge delega, sempre nell'ambito dell'art. 18 in materia di riscossione, contempla la necessità di "semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi".
Revisione delle operazioni esenti (art. 7 co. 1 lett. b)	È prevista una revisione delle disposizioni che disciplinano le operazioni esenti da IVA, in particolare "individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità", in linea con la normativa comunitaria. Uno delle possibili modifiche individuate dal legislatore attiene ad una migliore individuazione dell'ambito applicativo del regime di esenzione IVA nel settore immobiliare che, come evidenzia la Relazione illustrativa, "risulta attualmente caratterizzato da una normativa complessa che distingue il regime fiscale applicabile in ragione della natura strumentale o abitativa degli immobili e della tipologia degli operatori". È ragionevole attendersi che, nell'ambito dei decreti delegati, il diritto di opzione per il regime di imponibilità (in luogo dell'esenzione "naturale") possa essere riconosciuto a prescindere dal sussistere dai vincoli "oggettivi" (riguardo la natura del fabbricato) e "soggettivi" (riguardo l'attività esercitata dall'impresa), attualmente contemplati dall'art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72.
Revisione delle aliquote IVA (art. 7 co. 1 lett. c)	Tra gli interventi in materia di IVA previsti dalla legge delega vi è la razionalizzazione del numero della misura delle aliquote, secondo i canoni previsti dalla normativa comunitaria. L'obiettivo è quello di una "tendenziale omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni e servizi simili, anche individuato mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica", nel rispetto della normativa comunitaria e della rilevanza sociale delle cessioni o prestazioni interessate. L'entità delle aliquote IVA ridotte dovrà essere determinata sulla base della direttiva 2006/112/CE, di recente modificata - proprio nella materia delle aliquote - dalla direttiva 2022/542/UE (che gli Stati membri sono tenuti a recepire entro il 31.12.2024 e ad applicare a decorrere dall'1.1.2025). Seguendo tali criteri, la normativa nazionale potrà dunque prevedere: • due aliquote IVA ridotte non inferiori al 5%; • un'aliquota ridotta inferiore a tale misura e una c.d. "aliquota zero", vale a dire un regime di esenzione con diritto a detrazione dell'IVA "a monte". Il trattamento agevolato potrà riguardare solo le categorie di beni e i servizi elencate nell'Allegato III della richiamata direttiva 2006/112/CE e, in ogni caso, un numero limitato di fattispecie. Il criterio di delega porta a individuare le categorie di beni e servizi meritevoli di agevolazione in ragione del soddisfacimento delle "esigenze di maggior rilevanza sociale".

13




ALTA FORMAZIONE | Ranocchi


Legge delega	
Revisione dei presupposti dell'IVA (art. 7 co. 1 lett. a)	Nell'ambito della delega conferita dalla L. 111/2023, sono individuati principi e criteri direttivi per la revisione dell'IVA, al fine di rendere il tributo "più aderente alla normativa dell'Unione europea". L'obiettivo del legislatore è, dunque, quello di eliminare gli elementi di disallineamento presenti nella normativa nazionale (essenzialmente il DPR 26.10.72 n. 633 e il DL 30.8.93 n. 331) rispetto alle definizioni recate dalla direttiva 2006/112/CE (cui la normativa nazionale è tenuta a conformarsi) e ai principi emersi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Come evidenziato nella Relazione illustrativa al disegno di legge, le discrasie in essere tra le disposizioni nazionali e quelle comunitarie di riferimento "hanno generato incertezze applicative per il cui superamento si rende necessario un intervento sistematico di carattere normativo" (non essendo sufficienti i - pur presenti in taluni casi - chiarimenti forniti in via di prassi ufficiale). Tra i possibili disallineamenti su cui intervenire, la Relazione illustrativa cita, ad esempio, il presupposto soggettivo del tributo, evidenziando che la nozione di cessione di beni ex art. 2 del DPR 633/72 è mutuata su canoni civilistici e non valorizza adeguatamente il "concetto economico sostanziale" delle operazioni poste in essere. Anche la nozione di prestazione di servizi potrebbe essere revisionata, se si considera che l'art. 24 par. 1 della direttiva 2006/112/CE qualifica sinteticamente come prestazione di servizi "ogni operazione che non costituisce una cessione di beni". Inoltre, potrebbe essere riformata la definizione del presupposto territoriale dell'imposta per le cessioni di beni, poiché l'art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72 non distingue tra le due diverse fattispecie di cessioni di beni con trasporto e senza trasporto, come previsto invece dall'art. 32 della direttiva 2006/112/CE. In tema di territorialità, si segnala, tra l'altro, che, entro il 31.12.2024, gli Stati membri dovranno aver recepito il criterio - contenuto nel riformulato art. 54 della direttiva 2006/112/CE - tale per cui i servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, resi in modalità virtuale, dovranno considerarsi effettuati nel "luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale". L'intervento proposto dalla delega è molto ampio e lascia intendere, tra l'altro, anche una revisione dell'ambito soggettivo del tributo che, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72, risulta tuttora ancorato alla struttura societaria del soggetto passivo piuttosto che all'"attività economica" effettivamente esercitata ex art. 9 della direttiva 2006/112/CE.

14



ALTA FORMAZIONE | Ranocchi

Legge delega	
<p>Revisione della detrazione (art. 7 co. 1 lett. d)</p> 	<p>Tra gli interventi principali in ambito IVA, s'intende revisionare la disciplina della detrazione del tributo per: rendere il diritto alla detrazione "maggiormente aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta", prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per le operazioni che danno diritto a detrazione sia per le operazioni che non danno luogo a tale diritto;</p> <p>armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati;</p> <p>prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta.</p> <p>In merito al primo punto, s'intende consentire ai soggetti passivi di limitare l'applicazione del pro rata ai soli beni e servizi a "uso promiscuo" (destinati, quindi, sia per porre in essere operazioni esenti sia operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione "a monte").</p> <p>In questo modo, verrebbe limitata l'applicabilità del criterio, attualmente previsto dall'art. 19 co. 5 e dall'art. 19-bis del DPR 633/72, del pro rata c.d. "generale", tale per cui - nel rapporto mediante il quale è determinata l'IVA detraibile - si tiene conto della totalità degli acquisti di beni e servizi effettuati, a prescindere dal loro impiego "a valle".</p> <p>Di fatto, accanto al descritto criterio attuale di determinazione del "pro rata", verrebbe ad affiancarsi un pro rata c.d. "analitico", selezionando i soli beni e servizi a "uso promiscuo", mentre per gli altri acquisti, dunque, il diritto alla detrazione sarà determinato secondo il criterio "specifico" di afferenza dei beni e dei servizi acquistati rispetto alle singole operazioni attive poste in essere.</p> <p>Si ravvisa, peraltro, che la formulazione della norma della legge delega che contempla il nuovo criterio di calcolo del "pro rata" utilizza esclusivamente il termine "operazioni" ("che danno diritto alla detrazione" versus "che non danno tale diritto"), diversamente da quanto dispone attualmente l'art. 19 co. 5 del DPR 633/72, riferito alle "attività" ("che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione" versus "attività che danno luogo ad operazioni esenti").</p> <p>Come evidenziato nella Relazione illustrativa, tuttavia, il criterio del pro rata c.d. "generale", seppure non più obbligatorio, resterebbe applicabile su base facoltativa da parte dei soggetti passivi che lo ritengano preferibile, ad esempio, per esigenze di semplificazione nel calcolo dell'IVA dovuta.</p> <p>Il secondo correttivo della disciplina della detrazione IVA è specificamente riferito agli acquisti di beni e servizi nel settore immobiliare, con riferimento ai fabbricati aventi natura abitativa, a norma dell'art. 19-bis 1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72.</p> <p>Anche in questo ambito la nuova normativa dovrà essere finalizzata a rendere l'esercizio del diritto alla detrazione "coerente con la natura dell'operazione per la quale è utilizzato il bene o il servizio acquistato".</p> <p>Il terzo correttivo proposto in tema di esercizio del diritto alla detrazione concerne il termine ultimo per esercitare il predetto diritto con precipuo riferimento agli acquisti di beni o servizi per i quali l'esigibilità del tributo si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura.</p> <p>Difatti, il vigente art. 1 del DPR 100/98 non consente, nella fattispecie descritta, l'esercizio del diritto alla detrazione nel periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile, ma solamente successivamente alla ricezione del documento.</p> <p>L'esercizio del diritto alla detrazione dovrebbe, dunque, essere consentito entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la fattura, così che il predetto diritto sia esercitabile tanto nell'anno di esigibilità del tributo quanto nell'anno di ricezione del documento.</p>

Legge delega	
<p>Riduzione dell'aliquota IVA sulle importazioni di opere d'arte (art. 7 co. 1 lett. e)</p>	<p>Si prevede la riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle importazioni di opere d'arte⁸², così come per le cessioni "interne".</p> <p>Per effetto dell'art. 1 par. 1 n. 5 lett. b) della direttiva 2022/542/UE (che gli Stati membri sono tenuti a recepire entro il 31.12.2024 e ad applicare a decorrere dall'1.1.2025), modificativo dell'art. 94 della direttiva 2006/112/CE, difatti, è data la facoltà di applicare l'aliquota IVA ridotta anche alle importazioni di "oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato"⁸⁴ al pari di quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene⁸⁵.</p>
<p>Revisione del Gruppo IVA (art. 7 co. 1 lett. f)</p>	<p>La legge delega si prefigge l'obiettivo di "razionalizzare la disciplina del Gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l'accesso e l'applicazione dell'istituto".</p> <p>Secondo la Relazione illustrativa, le modifiche dovrebbero essere finalizzate a rivedere alcuni vincoli "che l'ordinamento nazionale ha previsto per la costituzione, facoltativa, del Gruppo IVA". Tra questi, ad esempio, dovrebbe essere rivisto il criterio c.d. "all in, all out", in base al quale l'opzione per la costituzione del Gruppo è vincolante per tutti i soggetti che rispettano i requisiti finanziario, economico ed organizzativo di cui all'art. 70-ter ss. del DPR 633/72.</p> <p>Una possibile modifica della materia potrebbe, quindi, attenersi al superamento del predetto principio "all in, all out" e alla semplificazione dei criteri di accesso all'istituto, consentendo ad esempio di costituire un Gruppo IVA anche soltanto ad alcuni tra i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo.</p>
<p>Revisione della disciplina IVA degli enti del Terzo settore (art. 7 co. 1 lett. g)</p> 	<p>Tra gli obiettivi della legge delega, si evidenzia la "razionalizzazione" della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di "semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale".</p> <p>Per gli enti del Terzo settore è stato introdotto un generalizzato regime di esenzione da IVA, con riferimento alle operazioni nei confronti di associati e partecipanti, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette ad imposta.</p> <p>La nuova disciplina, contemplata dall'art. 5 co. 15-quater ss. del DL 146/2021⁸⁸, dovrebbe trovare applicazione a partire dall'1.7.2024, anche se, in ragione del necessario coordinamento con le disposizioni oggetto della delega fiscale, non è da escludere una diversa decorrenza.</p>
<p>Imposta sulle assicurazioni (art. 17 co. 1 lett. h) n. 2)</p>	<p>L'imposta indiretta sui premi di assicurazione ex L. 1216/61 che corrispondono alle compagnie assicurative sarà oggetto di riforma. In particolare verranno rivisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i termini di accertamento (ex art. 29 della L. 1216/61) da allineare a quelli delle altre imposte indirette. Occorrerà attendere i decreti delegati per capire a quale delle imposte indirette si farà riferimento; • le sanzioni amministrative (ex art. 24 della L. 1216/61) che sono ancora parametriche in Lire e alcune violazioni risultano essere sproporzionate; • le modalità e i criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della razionalizzazione delle relative aliquote (ex artt. 4-bis e 5 della L. 1216/61 oltre agli Allegati A, B e C che stabiliscono le aliquote dell'imposta rapportate alle categorie di rischio).

Legge delega	
Agente della Riscossione - Superamento graduale (art. 18 co. 1 lett. a), c) ed f)	Nell'art. 18 compare un progetto, a dire il vero in essere da anni, alquanto ambizioso: il graduale superamento dell'Agente della Riscossione con assorbimento delle funzioni in capo all'Agente delle Entrate. Si vuole abbandonare l'attuale sistema caratterizzato da una netta separazione tra il titolare della "funzione" di riscossione (Agenzia delle Entrate) e il titolare della "attività" di riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Nei confronti del contribuente, spesso a causa di una mancata pronta comunicazione tra i due enti, ciò causa una serie di inefficienze: sebbene in misura minore rispetto al passato, succede ancora che, ad esempio, l'attività di riscossione prosegua nonostante la sentenza di annullamento dell'atto ad opera del giudice, solo perché i ruoli non risultano materialmente sgravati.
Superamento del ruolo (art. 18 co. 1 lett. e) n. 1)	Il legislatore delegato dovrà progressivamente superare il sistema del ruolo, anticipando così la trasmissione dei carichi all'Agente della Riscossione. Il ruolo è già stato superato per gli accertamenti imposte sui redditi, IVA, IRAP140, per i crediti INPS e per gli accertamenti in tema di fiscalità locale. Il modello dell'accertamento esecutivo avrebbe ormai dovuto essere esteso ad ulteriori fattispecie in ragione dell'art. 29 co. 1 lett. h) del DL 78/2010. La riscossione a mezzo ruolo è caratterizzata dalla notifica di un atto (avviso di accertamento, di liquidazione o di recupero del credito di imposta) che rappresenta il presupposto per la formazione del ruolo, che viene portato a conoscenza del contribuente mediante la cartella di pagamento. Vi è quindi un doppio passaggio procedimentale, che viene meno se si attribuisce funzione di titolo esecutivo all'atto precedente la cartella. Il ruolo (e la conseguenziale cartella di pagamento) esiste ancora per riscuotere somme derivanti dalla dichiarazione, è il caso della liquidazione automatica e del controllo formale, fattispecie in cui se non viene definito l'avviso bonario ex D. Lgs. 462/97, il contribuente, per ricorrere, deve attendere la cartella di pagamento. In alcune procedure di recente introduzione, il cui funzionamento è simile alla liquidazione automatica, il legislatore ha attribuito effetto esecutivo all'avviso bonario, eliminando il ruolo. Si può affermare che, ragionevolmente, in futuro verrà meno la cartella di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione, in quanto la funzione di titolo esecutivo, in luogo del ruolo, sarà attribuita o all'atto prodromico (accertamento, avviso di liquidazione o di recupero del credito) o all'avviso bonario.
Invalidità degli atti di riscossione (art. 4 co. 1 lett. g)	I decreti delegati dovranno prevedere una disciplina generale sulle cause di invalidità degli atti di riscossione. Attualmente, solo il vizio di motivazione è contenuto in una norma valevole per ogni atto impositivo, vedasi l'art. 7 della L. 212/2000.

17

ALTA FORMAZIONE 

Legge delega	
Dilazione dei ruoli - Estensione del pagamento in 120 rate (art. 18 co. 1 lett. d)	Viene prevista la modifica progressiva per accedere ai piani di rateazione in vista di una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate. Le somme richieste mediante cartella di pagamento possono ad oggi essere rateizzate in 72 rate mensili e, a determinate condizioni, in 120 rate ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73. La rateazione straordinaria a 120 rate può essere richiesta in caso di grave difficoltà finanziaria determinata da fattori esterni e legato a congiunture economiche.
Efficacia temporale degli atti di riscossione (art. 18 co. 1 lett. e) n. 2)	Si intende estendere il termine di efficacia degli atti di riscossione assicurando così una maggiore rapidità dell'azione di recupero. Viene in mente l'art. 50 del DPR 602/73, secondo cui l'intimazione di pagamento (necessaria se entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento non è stato notificato il pignoramento) perde di valore dopo un anno senza che l'espropriazione sia iniziata.
Pignoramento dei conti correnti - Rafforzamento (art. 18 co. 1 lett. e) n. 3)	Il pignoramento dei rapporti finanziari, che di solito avviene mediante la procedura semplificata dell'art. 72-bis del DPR 602/73, dovrà essere reso più efficiente anche mediante la dichiarazione stragiudiziale del terzo di cui all'art. 75-bis del DPR 602/73. Quest'ultima norma sancisce che, su richiesta dell'Agente della Riscossione, il terzo (debitore del contribuente esecutato), sotto pena di sanzioni, deve indicare "ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore". Rimane comunque ferma la tutela del debitore e non potrà essere sfiorata complessivamente la misura della sorte capitale.

18

ALTA FORMAZIONE 

DELEGA FISCALE NOVITÀ LAVORO AUTONOMO

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO


PRESUPPOSTI

SEMPLIFICAZIONE

RAZIONALIZZAZIONE

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO



ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO



ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO

RAZIONALIZZAZIONE BASE IMPONIBILE

- INCLUSIONE COMPENSO OGNI SOMMA E VALORE CONSEGUITO PER ATTIVITÀ
- ESCLUSIONE COMPENSO SPESE CONTRATTUALMENTE CARICO COMMITTENTE E RIMBORSATE

RIDUZIONE RITENUTE

IN PRESENZA **IN VIA CONTINUATIVA E RILEVANTE** DI DIPENDENTI E COLLABORATORI AL FINE DI EVITARE SISTEMATICHE SITUAZIONI CREDITORIE

DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO

TEMPISTICA IMPOSIZIONE

CONCORSO
ALLA FORMAZIONE
DEL REDDITO
DI TUTTE LE SOMME
E I VALORI IN
GENERE

- IMPUTAZIONE TEMPORALE COMPENSI ALLINEATA ALL'EFFETTUAZIONE R.A. COMMITTENTE.
- CU RICEVUTE VS DATA INCASSO REALE.

L'AGENZIA SI È PRONUNCIATA, IN PIÙ OCCASIONI, SULLE MODALITÀ CON CUI IL LAVORATORE AUTONOMO PUÒ PERCEPIRE I PROPRI COMPENSI, NEL CASO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI CHE NON CONSENTONO DI OTTENERE L'IMMEDIATA DISPONIBILITÀ DELLE SOMME (AD ES. BONIFICO BANCARIO) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PAGAMENTI A CAVALLO DI DUE ANNI.

DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO

DEDUCIBILITÀ IMMOBILI

ELIMINAZIONE DISPARITÀ ACQUISTO PROPRIETÀ / LEASING

STRUMENTALI

- PROPRIETÀ ACQUISTATI DAL 2010 IN POI QUOTE DI AMMORTAMENTO **NON** SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO.
- LEASING STIPULATI DAL 2014 DEDUCIBILI PER UN PERIODO NON INFERIORE A 12 ANNI.

USO PROMISCUO

- PROPRIETÀ DEDUZIONE 50% RENDITA CATASTALE NON DISPONENDO STESSO COMUNE ALTRO IMMOBILE PROFESSIONALE.
- LEASING FUNZIONALE ANNO STIPULA (DAL 2015 50% CANONE) NON DISPONENDO STESSO COMUNE ALTRO IMMOBILE PROFESSIONALE.

ALTA FORMAZIONE 

DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO

DEDUCIBILITÀ IMMOBILI

BENE IMMOBILE STRUMENTALE IN PROPRIETÀ

DATA DI ACQUISTO/COSTRUZIONE	IMPORTO AMMESSO IN DEDUZIONE	CRITERIO
FINO AL 31.12.1984	NESSUNA DEDUZIONE	COMPETENZA
DALL'1.01.1985 AL 14.06.1990	QUOTA DI AMMORTAMENTO	COMPETENZA
DAL 15.06.1990 AL 31.12.1992	RENDITA CATASTALE	COMPETENZA
DALL'1.01.1993 AL 31.12.2006	NESSUNA DEDUZIONE	COMPETENZA
DALL'1.01.2007 AL 31.12.2009	QUOTA DI AMMORTAMENTO (RIDOTTO A 1/3 PER GLI ANNI 2007, 2008 E 2009)	COMPETENZA
DALL'1.01.2010 AL 31.12.2013	NESSUNA DEDUZIONE	---
DALL'1.01.2014	QUOTA DI AMMORTAMENTO (IL PERIODO DI AMMORTAMENTO NON DEVE ESSERE INFERIORE AI 12 ANNI) + MAGGIORAZIONE QUOTA AL 6% PER GLI ANNI DAL 2024 AL 2027	COMPETENZA

ALTA FORMAZIONE 

DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO

DEDUCIBILITÀ IMMOBILI		
BENE IMMOBILE STRUMENTALE IN LOCAZIONE FINANZIARIA		
DATA DI ACQUISTO/COSTRUZIONE	IMPORTO AMMESSO IN DEDUZIONE	CRITERIO
FINO ALL'1.03.1989	CANONE DI LOCAZIONE	CASSA
DAL 02.03.1989 AL 14.06.1990	CANONE DI LOCAZIONE	COMPETENZA
DAL 15.06.1990 AL 31.12.2006	RENDITA CATASTALE	---
DALL'1.01.2007 AL 31.12.2009	CANONE DI LOCAZIONE (RIDOTTO A 1/3 PER GLI ANNI 2007, 2008 E 2009) DURATA MINIMA CONTRATTO 15 ANNI (CIRCOLARE N. 6/2006)	COMPETENZA
DALL'1.01.2010 AL 31.12.2013	NESSUNA DEDUZIONE	---
DALL'1.01.2014	CANONE DI LOCAZIONE (DEDUCIBILITÀ RIPARTITA IN UN PERIODO MINIMO DI ALMENO 12 ANNI)	COMPETENZA

ALTA FORMAZIONE 


DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO

DEDUCIBILITÀ IMMOBILI		
BENE IMMOBILE IN USO PROMISCUO		
DATA DI ACQUISTO/COSTRUZIONE	IMPORTO AMMESSO IN DEDUZIONE	CRITERIO
ENTRO IL 31.12.2006	50% RENDITA CATASTALE	COMPETENZA
DALL'1.01.2007 AL 31.12.2009	50% DEL CANONE CON CONTRATTO NON INFERIORE A 15 ANNI	COMPETENZA
DALL'1.01.2010 AL 31.12.2013	NESSUNA DEDUZIONE	---
DALL'1.01.2014	50% DEL CANONE CON CONTRATTO NON INFERIORE A 12 ANNI)	COMPETENZA

ALTA FORMAZIONE 

DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO

NEUTRALITÀ FISCALE OPERAZIONI AGGREGAZIONE E RIORGANIZZAZIONE

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

DELEGA FISCALE E LAVORO AUTONOMO


NEUTRALITÀ FISCALE OPERAZIONI AGGREGAZIONE E RIORGANIZZAZIONE

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

DELEGA FISCALE TAX COMPLIANCE

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

DELEGA FISCALE E TAX COMPLIANCE

ALTA FORMAZIONE **Ranocchi**

DELEGA FISCALE E TAX COMPLIANCE

TAX COMPLIANCE VOLONTARIA

PER I SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI IMPRESE E PROFESSIONISTI

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Possibilità adesione proposta sviluppata in base all'incrocio delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate



AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SI PAGA
QUANTO PATTUITO PER 2 ANNI

PER I SOGGETTI PIÙ GRANDI

COOPERATIVE COMPLIANCE

Rafforzamento del sistema di compliance attraverso:

- ✓ riduzione soglie accesso regime;
- ✓ Certificazione sistema controllo rischi fiscali
- ✓ maggiori meccanismi premiali, anche ai fini sanzionatori;
- ✓ riduzione termini accertamento.

DELEGA FISCALE E CONCORDATO PREVENTIVO

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



2.1) **l'impegno** del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, **ad accettare e a rispettare** la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e **dell'IRAP**, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili



2.2) **l'irrelevanza**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei **contributi previdenziali obbligatori**, di **eventuali maggiori o minori** redditi imponibili rispetto a quelli **oggetto del concordato**, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi

DELEGA FISCALE E CONCORDATO PREVENTIVO

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE



2.3) **l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie**, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica



2.4) la **decadenza** dal concordato nel caso in cui, a seguito di **accertamento**, risulti che il contribuente **non ha correttamente** documentato, negli **anni** oggetto del **concordato** stesso o in quelli **precedenti**, ricavi o compensi per un **importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità**

DELEGA FISCALE E CONCORDATO PREVENTIVO




DELEGA FISCALE E CONCORDATO PREVENTIVO



ALTA FORMAZIONE Ranocchi

DELEGA FISCALE E CONCORDATO PREVENTIVO



ALTA FORMAZIONE Ranocchi

DELEGA FISCALE E CONCORDATO PREVENTIVO

OBBLIGHI CONTABILI

INALTERATI !!!

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi

DELEGA FISCALE E CONCORDATO PREVENTIVO

NESSUN REGIME PREMIALE !!!

ALTA FORMAZIONE / Ranocchi



ALTA FORMAZIONE / Ranocchi



ALTA FORMAZIONE / Ranocchi